

**Regolamento sulle agevolazioni sociali
per l'accesso ai servizi di accudimento minori (RAMin)
(del 15 dicembre 2020)**

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO

visto il messaggio municipale No. 1292 del 28 ottobre 2020;

d e c r e t a :

Generalità e scopo

Art. 1 Il presente Regolamento è inteso a sostenere finanziariamente le famiglie di condizione economica modesta che devono far capo a servizi di accudimento della prole erogati dall'Associazione Agape nella sede di Sorengo per conciliare gli impegni familiari con gli impegni lavorativi e formativi dei genitori.

Cerchia dei beneficiari

Art. 2 Hanno diritto alle prestazioni di cui al presente regolamento le famiglie domiciliate nel Comune beneficiarie di assegni famigliari integrativi (AFI) ai sensi della LAPS, nelle quali entrambi i genitori sono occupati professionalmente o in formazione o famiglie monoparentali il cui genitore è occupato professionalmente o in formazione.

Entità della prestazione

Art. 3 Il sostegno finanziario comunale corrisponde al 25% del costo netto rimanente a carico delle famiglie beneficiarie dei servizi di accudimento erogati dall'Associazione Agape nella sede di Sorengo.

Forma e modalità della richiesta

Art. 4 ¹La domanda per l'ottenimento delle prestazioni di cui all'articolo precedente dev'essere inoltrata per iscritto alla Cancelleria comunale con allegato:
– la decisione dell'Istituto delle Assicurazioni sociali (IAS) di attribuzione di AFI;
– l'attestato del datore di lavoro o l'attestato di frequenza scolastica a dimostrazione del bisogno di inconciliabilità famiglia e lavoro o formazione.

²La domanda dev'essere completata con l'indicazione delle coordinate bancarie o postali (IBAN) per il versamento del rimborso.

Domande incomplete

Art. 5 ¹La Cancelleria comunale assegna un congruo termine per il completamento delle domande e/o per l'esibizione di ulteriori documenti che si rendono necessari in sede di analisi dell'istanza.

²Spirato infruttuoso tale termine, ma al massimo dopo 3 mesi dalla prima richiesta di completamento, l'istanza decade automaticamente.

³Nel caso in cui si verificano le circostanze di cui al capoverso precedente una nuova istanza non può essere presentata prima che sia trascorso un anno dalla presentazione della domanda decaduta.

Emissione della garanzia

Art. 6 Accertata la proponibilità della domanda la Cancelleria comunale emette una garanzia di concessione della prestazione prevista dall'art. 3 per la durata del diritto all'AFI.

Modalità di rimborso

Art. 7 ¹Durante il periodo di validità della garanzia il versamento della partecipazione ai costi di accudimento può essere ottenuto mediante la trasmissione alla Cancelleria comunale delle fatture dell'associazione Agape in originale e debitamente quietanzate.

²I servizi finanziari del Comune procedono, di regola entro trenta giorni dal ricevimento, al versamento del relativo importo secondo le indicazioni contenute nella domanda.

Restituzione di prestazioni percepite indebitamente

Art. 8 ¹Le prestazioni indebitamente percepite devono essere restituite.

²Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno dal momento in cui il Municipio o i rispettivi servizi hanno avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo 5 anni dal pagamento della prestazione.

Autorità di reclamo e di ricorso

Art. 9 ¹Contro le decisioni prese dalla Cancelleria comunale in applicazione del presente regolamento è proponibile il reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dall'intimazione.

²Le decisioni su reclamo sono impugnabili davanti al Consiglio di Stato nei modi e nei termini fissati dalla Legge organica comunale.

Entrata in vigore

Art. 10 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente regolamento è trasmesso al Consiglio di Stato per ratifica.

²Il Municipio stabilisce la data dell'entrata in vigore dopo la ratifica di cui al cpv. 1.¹

¹ In vigore dal 1° luglio 2021